

circolare  
**7 MARZO 2016**



Studio  
**Arlati Ghislandi**

CONSULENZA  
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 7 marzo 2016

## Oggetto

### Nuova procedura per le dimissioni – le indicazioni ministeriali

Come è noto, al fine di evitare il cd. fenomeno delle dimissioni in bianco, a decorrere dal 12 marzo 2016 il lavoratore dovrà obbligatoriamente rassegnare le dimissioni o acconsentire alla risoluzione consensuale del rapporto tramite una procedura telematica (art. 26, D.Lgs. n.151/15) mediante l'utilizzo di appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro attraverso una procedura informatica e trasmessi al datore di lavoro via Email anche certificata e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.

Alla luce di tale previsione legislativa, il Ministero del Lavoro, con circolare n.12 del 4 marzo, ha offerto chiarimenti in merito alla nuova procedura telematica di dimissioni e risoluzione consensuale, in vigore dal prossimo 12 marzo (introdotta dall'art. 26 del D. Lgs. n. 151/2015).

I contenuti della presente circolare sono da integrarsi con quanto già illustrato nella nostra precedente [circolare n. 5 del 12 gennaio 2016](#).

#### Finalità e ambito di applicazione

Ricordiamo che la nuova procedura si applica a tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore e ai casi di risoluzione consensuale, riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato, ad eccezione di:

- rapporti di lavoro domestico;
- recesso in sedi c.d. protette;
- recesso durante il periodo di prova;
- dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino;
- rapporti di lavoro marittimo;
- rapporti di lavoro nella P.A..

Resta fermo per il lavoratore l'obbligo di rispettare il termine di preavviso.

Il Ministero ricorda che le dimissioni rassegnate con modalità diverse da quelle previste dalla nuova disciplina sono inefficaci; il tal caso il datore di lavoro dovrebbe invitare il lavoratore a compilare il modulo nella forma e con le modalità telematiche previste dalla nuova disciplina.

Il lavoratore, entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo previsto dalla nuova disciplina, ha facoltà di revocare le proprie dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità.

#### Modalità tecniche di compilazione e trasmissione del modulo

Con il prossimo 12 marzo 2016 sarà disponibile sul sito del Ministero del Lavoro il modello utilizzabile sia dai lavoratori che dai soggetti intermediari cui il lavoratore potrà rivolgersi per effettuare la comunicazione secondo le nuove modalità (patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali, commissioni di certificazione).

Il modulo da utilizzare si compone di 5 sezioni che riguardano rispettivamente

- i dati identificativi del lavoratore;
- i dati identificativi del datore di lavoro;

- i dati identificativi del rapporto di lavoro dal quale si intende recedere;
- i dati identificativi della comunicazione con precisa indicazione della data di decorrenza delle dimissioni o della risoluzione consensuale;
- i dati identificativi del soggetto abilitato nonché i dati rilasciati dal sistema al fine di identificare in maniera univoca e non alterabile il modulo (il codice identificativo del modulo e la data certa di trasmissione).

Prima di procedere alla compilazione del modulo, il lavoratore dovrà seguire una procedura di autenticazione che varierà in ragione delle modalità di recesso effettuato personalmente o per il tramite di un soggetto abilitato.

Nel primo caso, il lavoratore dovrà essere in possesso del codice personale già utilizzato per i rapporti con l'INPS. Tale codice permette di compilare automaticamente la sezione 1 del modulo rendendola immodificabile.

Nel secondo caso invece, l'accesso al sistema sarà possibile con le sole credenziali di clic lavoro, già in possesso di tali soggetti o da richiedere al momento della comunicazione.

Prima della compilazione del modulo, l'applicativo richiederà all'utente di fornire le informazioni necessarie a risalire al rapporto di lavoro dal quale si intende recedere (in tal modo verranno compilate in automatico le sezioni 1, 2 e 3, senza possibilità che l'utente intervenga ad effettuare modifiche – con la sola eccezione del campo relativo all'indirizzo e-mail del datore di lavoro che potrà essere aggiornato dal lavoratore).

Pertanto:

- per i rapporti iniziati prima del 2008, l'utente compilerà le sole Sezioni 2 e 3;
- per i rapporti di lavoro iniziati successivamente al 2008, l'utente inserendo il solo codice fiscale del datore di lavoro, avrà visione di tutti i rapporti di lavoro attivi potendo scegliere quello dal quale intende recedere.

Esaurita la fase di compilazione del modulo, lo stesso sarà trasmesso all'indirizzo di posta elettronica (anche certificata) del datore di lavoro e alla Direzione del lavoro territorialmente competente, ovvero alle Province Autonome e Bolzano alla Regione Siciliana.

Solo utilizzando la nuova procedura telematica introdotta dal D. Lgs. n. 151/2015 – in vigore lo ricordiamo dal 12 marzo p.v. – il datore di lavoro potrà considerare valide le dimissioni presentate dal lavoratore e, conseguentemente presentare entro 5 giorni dalla data di cessazione la comunicazione di cessazione al centro per l'impiego (prevista dall'art. 9 bis del Decreto Legge n. 510 del 1996).

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

**Daniela Ghislandi**  
Dottore Commercialista  
Revisore contabile

